



ASSOLOMBARDA

Crediti d'imposta ed altri incentivi fiscali

Decreto Cura Italia (DL 18/2020)

Decreto Rilancio (DL 34/2020)

Carmen Giugno - Area Politiche Fiscali

22.05.2020

Sommario

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Credito d'imposta per l'affitto di negozi e botteghe

Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Detrazione al 110% per ecobonus e sismabonus

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Incentivi fiscali per le erogazioni liberali emergenza coronavirus

Proroga del super ammortamento

Credito d'imposta sanificazione

Decreto Rilancio, art. 125

(abrogati l'art. 64, Decreto Cura Italia e l'art. 30, Decreto Liquidità)



L'agevolazione

Credito d'imposta pari al **60%** delle spese sostenute nel **2020** per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di DPI, fino ad un beneficio massimo di **60.000 euro**, nel limite complessivo di **200 milioni di euro**.

L'agevolazione è riconosciuta a **imprese, professionisti ed enti non commerciali** (inclusi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti)

Con **provvedimento AdE**, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio saranno stabilite le regole di applicazione e fruizione del credito d'imposta, *«al fine del rispetto del limite di spesa dei 200 milioni»* (click day?)

NB: il Decreto Rilancio riscrive completamente l'agevolazione, abrogando l'art. 64 del DL Cura Italia che l'aveva introdotta e che prevedeva un'aliquota del 50% e un beneficio massimo di 20.000 euro, nel limite complessivo 50 milioni di euro.



Spese agevolabili

Spese sostenute nel **2020** (art. 109, Tuir) per:

- 1) la **sanificazione** degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività
- 2) e l'**acquisto** di:
 - **dispositivi di protezione individuale** (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
 - **altri dispositivi di sicurezza** (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le spese di installazione
 - dispositivi atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale** (barriere e pannelli protettivi) incluse le spese di installazione
 - **prodotti detergenti e disinfettanti**



Cosa si intende per «sanificazione»?

Il Decreto Rilancio non contiene una definizione di «sanificazione»

Occorre seguire le indicazioni contenute nei seguenti documenti:

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.3.2020 integrato il 24.4.2020
- DM Industria 274/1997, art. 1
- **circ. 5443 del 22.2.2020 del Ministero della salute**



Utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (Modello Redditi 2021 per i «solari») ovvero in **compensazione** (art. 17, D.Lgs. 241/1997) «*a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso*» (vd. Relazione illustrativa)
- può essere ceduto ad altri soggetti (incluse le banche) fino al **31.12.2021**
- non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta del quadro RU (L. 244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo (L. 388/2000, art. 34)*
* per il 2020 è stato portato da **700.000** euro a **1.000.000** di euro dal DL Rilancio, art. 147
- non concorre a formare la base imponibile **Ires/Irpef e Irap**



Confronto con il bando Impresa Sicura

	Bando Impresa Sicura	Credito d'imposta sanificazione
Meccanismo agevolativo	Rimborso (500 € per addetto fino a max 150.000 €)	Importo utilizzabile in compensazione con tributi e contributi (max 60.000 €)
Risorse	50 milioni	200 milioni
Ambito soggettivo	Imprese	Imprese, professionisti, enti non commerciali
Ambito oggettivo	DPI	DPI, servizi di sanificazione
Ambito temporale	Spese dal 17.3.2020 fino alla data della domanda di rimborso	Dall'1.1.2020 al 31.12.2020

NB: le due agevolazioni non sono cumulabili



Regime Iva delle prestazioni di sanificazione

Tipologia di prestazione	Regime Iva
Prestazioni di mera pulizia codice ATECO 81.21.00 e 82.22.02	Reverse charge (DPR 633/72, art. 17, c. 6, lett. a ter) se prestazioni rese verso soggetto passivo Iva
Prestazioni di disinfezione codice ATECO 81.29.10	Regime Iva ordinario (Iva esposta)
Prestazioni di sanificazione (presuppongono la disinfezione)	Regime Iva ordinario (Iva esposta)

In **fattura**:

- indicare separatamente la pulizia (reverse charge) e sanificazione (regime ordinario)
- se pulizia e sanificazione indicate cumulativamente, bisogna applicare il regime ordinario (la pulizia è accessoria rispetto alla sanificazione)

Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro

Decreto Rilancio, art. 120



L'agevolazione

Credito d'imposta pari al **60%** delle spese sostenute nel **2020** per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie previste per contrastare la diffusione del coronavirus, fino a un beneficio massimo di **80.000 euro**

Il credito d'imposta è riconosciuto a **imprese e professionisti** che svolgono attività in **«luoghi aperti al pubblico»** indicati nell'**Allegato 1** al Decreto Rilancio, nonché ad associazioni, fondazioni e altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore

Con uno o più **Decreti Mise/Mef** possono essere individuate ulteriori spese agevolabili o soggetti aventi diritto



Attività ricomprese nell'Allegato 1 al Decreto Rilancio

- Alberghi
- Villaggi turistici
- Bar
- Gelaterie e pasticcerie
- Ristoranti
- Mense
- Teatri
- Cinema
- Musei
- Biblioteche
- Stabilimenti balneari
- Stabilimenti termali
- ecc.



Spese agevolabili

Spese sostenute nel **2020** (art. 109, Tuir) per:

- **interventi** anche **edilizi** necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus (inclusi gli interventi per rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni)
- l'acquisto di **arredi di sicurezza**
- investimenti in **attività innovative** (inclusi sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa)
- l'acquisto di **apparecchiature** per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti



Utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile **nel 2021 in compensazione** (art. 17, D.Lgs. 241/1997)
- non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta del quadro RU (L. 244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo (L. 388/2000, art. 34)*
 - * per il 2020 è stato portato da **700.000** euro a **1.000.000** di euro dal DL Rilancio, art. 147
- è cedibile ad altri soggetti (incluse le banche) fino al **31.12.2021**
- è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti

NB: non è espressamente previsto che il credito d'imposta è escluso dalla base imponibile Irpef/Ires e Irap



Provvedimento Ade

Con **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio, saranno stabilite le regole per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta (art, 17, c. 13, L. 196/2009)

Credito d'imposta affitto di negozi e botteghe

Decreto Cura Italia, art. 65



L'agevolazione

Credito d'imposta pari al **60%** del canone di locazione relativo al mese di **marzo 2020** di immobili rientranti nella categoria catastale **C1 (negozi e botteghe)** riconosciuto ai soggetti esercenti attività **d'impresa**.

NB: il credito d'imposta è riconosciuto solo ai soggetti che hanno chiuso le attività a seguito del D.P.C.M. 11.3.2020. Non si applica ai soggetti rimasti aperti in quanto ricompresi negli allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020, né ai soggetti che hanno chiuso l'attività volontariamente.

Il **canone** agevolabile può includere: 1) le spese condominiali se pattuite come voce unitaria con il canone e risultanti dal contratto 2) le pertinenze (C3) purché utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica. Non è agevolabile il canone per l'affitto d'azienda.



Utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- matura a seguito dell'avvenuto **pagamento** del canone
- è utilizzabile **compensazione** (art. 17, D.Lgs. 241/1997) dal **25.3.2020** in F24 con codice tributo 6914 (ris. 1372020)
- può essere ceduto ad altri soggetti (incluse le banche) fino al **31.12.2021**
- non concorre a formare la base imponibile **Ires/Irpef** e **Irap**
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi) del Tuir

Credito d'imposta canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Decreto Rilancio, art. 28



L'agevolazione

Credito d'imposta pari al **60%** del canone di locazione relativo ai mesi di **marzo, aprile, maggio 2020** di **immobili non abitativi** destinati

- allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
- allo svolgimento dell'attività istituzionale (per gli enti non commerciali)

NB: si prescinde dalla categoria catastale



Soggetti beneficiari

- **Imprese con:**
 - Ricavi 2019 $\leq$ € **5 milioni di euro**
 - Riduzione fatturato nei singoli mesi di marzo/aprile/maggio 2020 $\geq$ **50%** rispetto allo stesso mese del 2019

NB: gli alberghi e gli agriturismi sono ammessi indipendentemente dall'ammontare dei Ricavi 2019

- **Lavoratori autonomi con:**
 - compensi 2019 $\leq$ € 5 milioni
 - Riduzione corrispettivi mese di riferimento (marzo aprile maggio 2020) $\geq$ 50% rispetto stesso mese 2019

NB: sono ammessi al benefico anche gli **enti non commerciali** (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti)



Fatturato e Ricavi - Definizioni (circ. AdE 9/2020)

Fatturato - Calcolo della riduzione

Per il calcolo si considerano le operazioni «effettuate» nel mese di riferimento ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (rileva la data della fattura o del corrispettivo giornaliero, la data del DDT in caso di fattura differita).

Vanno considerate anche le operazioni non rilevanti ai fini Iva

Ricavi

Rileva la definizione valida ai fini delle imposte sui redditi (Tuir, art. 85)



Contratti agevolati

- **Locazione**
- **Leasing**
- **Concessione**

NB: sono ammessi anche i **contratti di servizi a prestazioni complesse** o **di affitto d'azienda**, comprensivi di **almeno un immobile** a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo



Misura dell'agevolazione

**Credito
d'imposta** = **60%** x

canone di locazione relativo al mese di marzo 2020

se nel mese di marzo 2020 si è verificata una riduzione del fatturato/corrispettivi $\geq 50\%$ rispetto a marzo 2019

canone relativo al mese di aprile 2020

se nel mese di aprile 2020 si è verificata una riduzione del fatturato/corrispettivi $\geq 50\%$ rispetto ad aprile 2019

canone relativo al mese di maggio 2020

se nel mese di aprile 2020 si è verificata una riduzione del fatturato/corrispettivi $\geq 50\%$ rispetto a maggio 2019

NB

- rilevano gli importi versati nel **2020**
- l'aliquota si riduce al **30%** per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda
- per strutture turistico ricettive con attività solo stagionale i mesi agevolati sono aprile, maggio e giugno



Utilizzo dell'agevolazione (1/2)

Il credito d'imposta:

- matura a seguito dell'avvenuto **pagamento** del canone
- è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (Modello Redditi 2021 per i «solari») ovvero in **compensazione** (art. 17, D.Lgs. 241/1997)
- può essere ceduto ad altri soggetti (incluse le banche) fino al **31.12.2021**
- non è soggetto né al limite dei **250.000** euro previsto per i crediti d'imposta del quadro RU (L. 244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo (L. 388/2000, art. 34)*
 - * per il 2020 è stato portato da **700.000** euro a **1.000.000** di euro dal DL Rilancio, art. 147
- non concorre a formare la base imponibile **Ires/Irpef** e **Irap**



Utilizzo dell'agevolazione (2/2)

- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi) del Tuir
- **non è cumulabile** con il c.i. negozi e botteghe (art. 65, DL Cura Italia)

Detrazione al 110% per ecobonus e sismabonus

Decreto Rilancio, art. 119



Le novità in sintesi

Il Decreto Rilancio incrementa al **110%** l'aliquota di detrazione:

- ✓ per alcuni specifici interventi di **risparmio energetico** e per **interventi antisismici** (interventi «trainanti»)
- ✓ anche per l'installazione di **impianti fotovoltaici** e **colonnine ricarica veicoli elettrici** se viene eseguito almeno un intervento «trainante»
- ✓ effettuati dall'**1.7.2020 al 31.12.2021**
- ✓ dai **condomini** e dalle **persone fisiche**, fuori dall'esercizio di attività d'impresa e professionali, su unità immobiliari (in caso di interventi per il risparmio energetico sono esclusi gli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale)



Le novità in sintesi

- ✓ La detrazione è ripartita in **5 quote annuali** con possibilità di optare per (art. 121)
 - lo **sconto** in fattura da parte del fornitore (che a sua volta utilizza l'importo in compensazione o lo cede ad altri soggetti)
 - la trasformazione in **credito d'imposta** con facoltà di successiva **cessione** ad altri soggetti

Per l'esercizio dell'opzione servono l'**asseverazione** tecnica (anche sulla congruità) e il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione

- ✓ Le spese per l'asseverazione e il visto di conformità sono detraibili
- ✓ Le disposizioni attuative, incluse le regole per l'opzione, sono demandate a un **Provvedimento Ade** da pubblicare **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio (17 giugno 2020)



Ecobonus - Interventi agevolati al 110%

Tipologia di intervento	Spese massime agevolabili
NB: è richiesto il miglioramento di almeno due classi energetiche , ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta	
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo	60.000 euro x n. unità immobiliari che compongono l'edificio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione , a pompa di calore , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici , anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione	30.000 euro x n. unità immobiliari che compongono l'edificio (incluse spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito)
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici , anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione	30.000 euro (incluse spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito)

NB1: detrazione al 110% anche per tutti gli **altri interventi di risparmio energetico** (art. 14, D.L. 63/2013) purché eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi «super agevolati» sopra indicati

NB2: La detrazione del 110% non si applica a edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale



Sismabonus - Interventi agevolati al 110%

Tipologia di intervento	Spese massime agevolabili
Interventi di messa in sicurezza sismica effettuati su unità immobiliari situate nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone sismiche 1, 2 e 3)	96.000 euro (96.000 x n. unità immobiliari in caso di condomini)

NB: in caso di cessione del bonus ad un'impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio sismico, la detrazione al 19% prevista dall'art. 15 del Tuir è elevata al 90%



Impianti fotovoltaici - Interventi agevolati al 110%

Tipologia di intervento	Spese massime agevolabili
Interventi di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (anche installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici)	48.000 euro

Il beneficio è riconosciuto se l'installazione viene eseguita **congiuntamente** a uno dei tre interventi «super agevolati» per il risparmio energetico o a interventi antisismici

NB: il beneficio **non è cumulabile** con altri incentivi di qualsiasi natura previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale



Colonnine ricarica di veicoli elettrici - Detrazione al 110%

Tipologia di intervento	Spese massime agevolabili
Interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (D.L. 63/2013, art. 16 ter)	3.000 euro

Il beneficio è riconosciuto se l'installazione viene eseguita **congiuntamente** a uno dei tre interventi «super agevolati» per il risparmio energetico

NB: il beneficio **non è cumulabile** con altri incentivi di qualsiasi natura previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale

Credito d'imposta investimenti pubblicitari

Novità 2020

Decreto Cura Italia, art. 98

Decreto Rilancio, art. 186

(Modifiche all'art. 57 bis, D.L. 50/2017)



Regime ordinario - Aspetti principali

- ❖ Credito d'imposta pari al **75%** del **valore incrementale** degli investimenti pubblicitari (radio/TV, stampa cartacea e digitale) effettuati nell'anno rispetto a quello precedente.
NB: incremento deve essere $\geq 1\%$ e investimento anno precedente deve essere > 0
- ❖ Prenotazione con procedura telematica dal 1° al 31 marzo di ogni anno
- ❖ Conferma investimenti con procedura telematica dal 1° al 31 gennaio anno successivo
- ❖ Utilizzabile in compensazione dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.
- ❖ Soggetto al regime «de minimis»
- ❖ Imponibile ai fini Irpef/Ires e Irap



Regime particolare per il 2020

Solo per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020:

- ☐ il credito d'imposta è calcolato sull'**intero costo** (non sull'incremento)
NB riconosciuto anche se incrementalità = **0** e investimento anno precedente = **0**
- ☐ L'aliquota agevolativa si riduce dal 75% al **50%** (entro il limite max di 60 milioni di euro)
- ☐ Risorse: **40 milioni** per la stampa, **20 milioni** per radio/TV locali e nazionali non partecipate dallo Stato
- ☐ La prenotazione del credito d'imposta avviene **dall'1.9.2020 al 30.9.2020**
(restano valide le prenotazioni fatte a marzo 2020)

Tutte le altre regole rimangono invariate

Incentivi fiscali per le erogazioni liberali

Decreto Cura Italia, art. 66



L'agevolazione

Incentivi fiscali per i soggetti (persone fisiche, enti non commerciali e imprese) che nel **2020** effettuano:

- **erogazioni liberali** in denaro o in natura
- a favore di «**certi**» **enti**
- destinate a finanziare interventi di contrasto all'**emergenza coronavirus**



L'agevolazione per le persone fisiche

- **Detrazione Irpef** pari al **30%** delle donazioni (in denaro o in natura) effettuate nel **2020**
- **Detrazione massima** pari a **30.000 euro** (= donazione massima agevolabile 100.000 euro)

NB: possono accedere all'agevolazione anche gli enti non commerciali



L'agevolazione per le imprese

Si applica l'art. 27 della L. 133/99

- **Deduzione Ires e Irap*** pari al **30%** delle donazioni in denaro o in natura effettuate nel **2020**

* Ai fini Irap le erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento

NB: non c'è un «tetto» all'importo deducibile

- Le cessioni gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee all'esercizio d'impresa e quindi non determinano ricavi o plusvalenze fiscalmente rilevanti (Tuir, art. 85)

NB: la deduzione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la donazione (circ. AdE 8/2020)



Erogazioni agevolabili (destinatari)

- Donazioni agli **enti** indicati dal comma 1 dell'art. 66 (Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro)
- Donazioni eseguite per il **tramite** degli enti indicati nell'art. 27 della L. 133/1999 (fondazioni, associazioni, comitati ed enti) come individuati dal D.P.C.M. 20 giugno 2000
- Donazioni direttamente in favore delle **strutture ospedaliere** che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza coronavirus
- Donazioni in favore di **enti religiosi** civilmente riconosciuti



Finalizzate a finanziare interventi di **gestione e contenimento dell'emergenza coronavirus**, incluse le misure di **solidarietà alimentare** (circ. AdE 8/2020)



Erogazioni liberali in natura (1/2)

Adempimenti documentali (Decreto 18.11.2019, artt. 3 e 4)

L'erogazione liberale in natura deve risultare da **atto scritto** contenente:

- la **dichiarazione del donatore** recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori
- nonché la **dichiarazione del soggetto destinatario** dell'erogazione attestante l'impegno ad utilizzare i beni per iniziative legate all'emergenza coronavirus

Erogazioni liberali in natura (2/2)

Valorizzazione (Decreto 18.11.2019, artt. 3 e 4)

1. Si applica il "valore normale" (art. 9 del Tuir)
 2. Se la donazione ha per oggetto un bene strumentale, si fa riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento
 3. Se la donazione ha per oggetto i beni prodotti o scambiati dall'impresa si fa riferimento al minore valore tra quello "normale" del bene e quello attribuito alle rimanenze (Tuir, art. 92)
-
1. Se, al di fuori delle ipotesi di cui ai punti 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al valore normale, è superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non è possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene



Erogazioni liberali in denaro

Adempimenti documentali (ris. AdE 21/2020)

Le donazioni devono avvenire con **mezzi tracciabili**:

- tramite versamento bancario o postale
- oppure tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari

La **ricevuta** del versamento bancario o postale ovvero **l'estratto conto** della carta deve consentire di individuare:

- soggetto beneficiario della donazione,
- carattere di liberalità del pagamento,
- destinazione del versamento a interventi di gestione e contenimento dell'emergenza coronavirus



Erogazioni liberali in denaro alla Protezione civile

Modalità dell'erogazione liberale	Documento richiesto ai fini agevolativi
Erogazione diretta sui conti dedicati IBAN IT84Z0306905020100000066387 IBAN IT66J0306905020100000066432	Ricevuta del versamento o estratto conto della carta da cui risulti il pagamento sui conti correnti dedicati
Erogazione indiretta tramite intermediari (ad es. piattaforme di crowdfunding) sui conti dedicati	• Ricevuta del versamento o estratto conto della carta • Attestazione rilasciata dalla piattaforma di crowdfunding dalla quale emerga il versamento sui conti correnti dedicati
Erogazioni su conti diversi da quelli dedicati	Ricevuta di versamento o estratto conto della carta con le informazioni rilevanti (liberalità, destinatario, finalità). In assenza di tali informazioni, serve una ricevuta della Protezione civile da cui risulti che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi anti coronavirus



Regime Iva delle erogazioni liberali in natura (1/2)

Beni	Regime Iva
Estranei all'attività d'impresa	Cessione esclusa da Iva (DPR 633/72, art. 2, c. 2, n. 4) No detrazione Iva «a monte» (eccetto beni $\leq$ 50 euro)
Beni relativi all'attività d'impresa	Cessione soggetta ad Iva Sì detrazione Iva «a monte» Si possono applicare dei regimi Iva agevolati (esclusione da Iva), ad esempio quello previsto dalla L. 133/99 o dalla L. 166/2016, <u>ma solo se ne ricorrono però tutti i presupposti oggettivi o soggettivi (vd. slide successiva)</u>



Regime Iva delle erogazioni liberali in natura (2/2)

Regime Iva	Requisiti richiesti
Esclusione da Iva (L. 133/99, art. 6, c. 5) vd. circ. AdE 8/2020 Sì detrazione Iva «a monte»	Requisiti soggettivi (destinatari): enti pubblici, associazioni di cui all'art. 10, n. 12, del DPR 633/72 oppure enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche) Requisiti oggettivi: prodotti alimentari e farmaceutici non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione)
Esclusione da Iva (L. 166/2016, art. 16) Sì detrazione Iva «a mote»	Requisiti soggettivi (destinatari): enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche Requisiti oggettivi: eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione, prodotti per l'igiene personale, presidi medico chirurgici, prodotti tessili, dispositivi elettronici ecc. non più commercializzabili o non idonei alla commercializzazione
Esenzione Iva (DPR 633/72, art. 10, c.1, n. 12) No detrazione Iva «a monte»	Requisiti soggettivi (destinatari): enti pubblici, associazioni o fondazioni con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica

Super ammortamento - Proroga

Decreto Rilancio, art. 50



L'agevolazione (D.L. 34/2019, art. 1)

Il Decreto 34/2019 ha reintrodotta il super ammortamento al **130%**, con tetto fino a 2,5 milioni di euro, per gli investimenti effettuati

- dall'**1.4.2019** al **31.12.2019**
- ovvero fino al **30.6.2020** purché «prenotati» entro il 31.12.2019 ossia purché entro tale data:
 1. accettazione ordine da parte del fornitore
 2. versamento acconto $\geq 20\%$ del costo di acquisto

Il DL Rilancio ha prorogato il termine del 30.6.2020 al 31.12.2020, allineandolo a quello dell'iper ammortamento «a scaglioni» (LdB 2019).

Cessione dei crediti d'imposta per l'emergenza coronavirus

Decreto Rilancio, art. 122



Opzione per la cessione del credito

I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti a seguito dell'emergenza coronavirus possono optare entro il **31.12.2021**, in luogo dell'utilizzo diretto, per la **cessione** anche parziale degli stessi ad altri soggetti, incluse le **banche**.

Crediti d'imposta cedibili:

- ☐ sanificazione degli ambienti di lavoro
- ☐ adeguamento degli ambienti di lavoro
- ☐ affitto negozi e botteghe
- ☐ locazione di immobili non abitativi

Le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione per via telematica, saranno definite con **Provvedimento AdE**



Utilizzo del credito da parte dei cessionari

il credito può essere utilizzato dal **cessionario**:

- anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente (ma la quota non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso)
- senza applicazione del limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU (L. 244/2007, art. 1, c. 53) e del limite generale annuo (L. 388/2000, art. 34)*

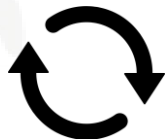
* per il 2020 è stato portato da **700.000** euro a **1.000.000** di euro dal DL Rilancio, art. 147

NB: La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al **controllo della spettanza** del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei **cedenti**.

I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto e credito d'imposta cedibile

Decreto Rilancio, art. 121



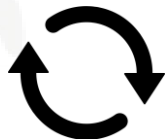
Opzione per la trasformazione della detrazione

Con riferimento ad alcune detrazioni fiscali (vd. sotto), relative a spese sostenute nel **2020** e **2021** è possibile, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per un contributo sottoforma di **sconto** o per la trasformazione in **credito d'imposta** con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti (incluse le banche)

Detrazioni interessate:

- ☐ Recupero per il patrimonio edilizio
- ☐ Efficienza energetica
- ☐ Misure antisismiche
- ☐ Restauro facciate
- ☐ Impianti fotovoltaici
- ☐ Colonnine ricarica veicoli elettrici

Le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione per via telematica, saranno definite con **Provvedimento AdE**



Utilizzo del credito d'imposta

il credito d'imposta può essere utilizzato:

- anche in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con cui sarebbe stata utilizzata la detrazione (ma la quota non utilizzata nell'anno non può essere usufuita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso)
- non è soggetto né al limite dei **250.000** euro previsto per i crediti d'imposta del quadro RU (L. 244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo (L. 388/2000, art. 34)*

* per il 2020 è stato portato da **700.000** euro a **1.000.000** di euro dal DL Rilancio, art. 147

NB: se viene accertata la mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'AdE provvede a recuperare la detrazione nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese, con sanzioni e interessi, ferma restando, in caso di concorso nella violazione, la responsabilità del fornitore e dei cessionari.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Osservazioni conclusive

- **Misure efficaci solo se attuate tempestivamente**
(provvedimenti attuativi)
- **Risorse stanziare inadeguate**
(vd. c.i. sanificazione)
- **Misure con vincoli soggettivi «stringenti»**
(vd. c.i. locazioni con vincoli reddituali e c.i. adeguamento ambienti di lavoro con vincolo sul settore economico)
- **Mancano misure per il rilancio degli investimenti delle imprese**
(manca un potenziamento e un allungamento temporale del piano «Transizione 4.0»)



ASSOLOMBARDA

Grazie per l'attenzione

Carmen Giugno - tel. 02.58370.396
carmen.giugno@assolombarda.it

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it
Seguici su     